

	Repertorio n. 102587	Raccolta n. 32057	
	ATTO MODIFICATIVO ai fini iscrizione RUNTS		
	R E P U B B L I C A I T A L I A N A		Reg.to a TOLENTINO
	L'anno duemilaventisei il giorno diciannove del mese di maggio in San Se-	il 20/05/2026	
	verino Marche nel mio studio,	N. 996 Vol. 1T	
		con /	
	19/05/2026		
	Innanzi a me dottor Benedetto Sciapichetti Notaio in San Severino Mar-		
	che, con studio in via Ercole Rosa n. 24, iscritto nel ruolo dei Distretti No-		
	tarili Riuniti di Macerata e Camerino, è presente il signor SCURIATTI FA-		
	BIO, nato a San Severino Marche il 1 dicembre 1957, residente a San Se-		
	verino Marche, Località Taccoli n. 2 bis, Codice Fiscale SCR FBA 57T01		
	I156L, nella sua qualità di Presidente del Consiglio direttivo e legale rap-		
	presentante dell'associazione "SORRISI PER L'ETIOPIA in memoria di		
	Luca Cristina Alessio O.N.L.U.S." con sede in San Severino Marche, loca-		
	lità Taccoli, n. 2bis, codice fiscale 92022960436, iscritta all'Anagrafe Unica		
	delle ONLUS presso la Direzione Regionale delle Marche dell'Agenzia del-		
	le Entrate con decorrenza 21.05.2012.		
	Detto componente della cui personale identità io Notaio sono certo,		
	premette		
	- che con verbale di assemblea dei soci del 23 marzo 2026, per atto a mio		
	rogito rep. n. 102482/31968 registrato a Tolentino il 24/3/2026 al n. 574,		
	l'associazione in comparsa generalizzata deliberava l'aggiornamento dello		
	statuto sociale per l'adeguamento alle disposizioni del D.Lgs 117/2017 ai		
	fini dell'iscrizione per trasmigrazione nel Registro Unico Nazionale del Ter-		
	zo Settore;		

	- che in data 27/3/2026, con ID 2496209, e' stata presentata domanda di	
	iscrizione al RUNTS acquisita agli atti dell'Ufficio Regionale competente	
	con prot. in arrivo n. 438077 del 27.3.2026;	
	- che la Regione Marche - Giunta Regionale - Direzione Politiche sociali -	
	Ufficio Regionale RUNTS, con prot. 0556433 del 23/4/2026, in risposta al-	
	la richiesta iscrizione, invitava l'associazione, ai sensi e per gli effetti del-	
	l'art. 9, comma 3, D.M. 106/2020, ad apportare alcune modifiche all'art. 9	
	dello statuto, per le ragioni esposte nel sopra indicato documento;	
	- che con l'assemblea dei soci del 23/3/2026 al comparsente, quale presi-	
	dente del Comitato Direttivo dell'associazione, veniva attribuita la facoltà di	
	apportare allo statuto sociale in tale sede approvato, tutte le modifiche	
	eventualmente richieste dalle autorità amministrative competenti e finaliz-	
	zate alla piena esecuzione degli adempimenti collegati al rispetto della	
	normativa di cui al D.Lgs 117/2017;	
	tutto ciò premesso e considerata la narrativa parte integrante e sostanziale	
	del presente atto, il signor SCURIATTI FABIO, nella suddetta qualifica e	
	come sopra autorizzato, conviene di apportare all'art. 9 dello statuto socia-	
	le allegato al verbale di assemblea dei soci del 23/3/2026 sopra indicato,	
	le modifiche richieste dalla competente autorità Regionale con la comuni-	
	cazione prot. n. 0556433 del 23/4/2026 e, pertanto, il nuovo testo del sud-	
	detto art. 9 viene così modificato:	
	"Art. 9 - Associati	
	Possono essere associati tutte le persone fisiche e gli enti senza scopo di	
	lucro che condividono le finalità dell'associazione e si impegnano a contri-	
	buire al loro raggiungimento.	

	Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie:	
	- associati ordinari;	
	- associati sostenitori;	
	- associati onorari.	
	Tutti gli associati hanno diritto di voto in assemblea, ciascuno con un solo	
	voto."	
	Il testo dello statuto sociale come sopra modificato viene allegato al pre-	
	sente atto sotto la lettera "A", previa sottoscrizione del comparente e di me	
	Notaio.	
	Al presente atto si applica la disciplina di cui all'art. 82 del D.Lgs 117/2017	
	e successive modifiche normative e regolamentari (esenzione da Imposta	
	di Registro, trattandosi di atto avente lo scopo di adeguare lo statuto alla	
	nuova disciplina normativa - esenzione da Imposta di Bollo).	
	Il comparente mi esonera dalla lettura dell'allegato dichiarando di averne	
	esatta conoscenza.	
	Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto dattiloscritto da persona di mia	
	fiducia ed in parte scritto di mio pugno e dello stesso, non dell'allegato per	
	dispensa avutane dalla parte, ho dato lettura al comparente che da me in-	
	terpellato lo ha approvato e lo sottoscrive con me Notaio alle ore 16,20.	
	Consta di un foglio ed occupa quattro pagine fin qui.	
	F.to Scuriatti Fabio - F.to Benedetto Sciapichetti Notaio	

[illegible]

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"Sorrisi per l'Etiopia in memoria di Luca Cristina Alessio – Ente del Terzo Settore"

Art. 1 – Denominazione, natura e riferimenti normativi

È costituita un'associazione denominata "SORRISI PER L'ETIOPIA IN MEMORIA DI LUCA CRISTINA ALESSIO – ENTE DEL TERZO SETTORE", in forma di associazione non riconosciuta, disciplinata dal presente statuto e, per quanto non espressamente previsto, dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore, di seguito "CTS") e, in quanto compatibili, dalle norme del codice civile.

L'associazione, a seguito dell'iscrizione nella sezione competente del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), assume la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) e può utilizzare in ogni comunicazione l'indicazione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS".

Fino all'iscrizione nel RUNTS l'associazione non potrà utilizzare l'indicazione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 – Sede

L'associazione ha sede legale in San Severino Marche (MC), località Taccoli n. 2 bis.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberato dall'organo di amministrazione, con obbligo di comunicazione agli uffici competenti del RUNTS.

L'organo di amministrazione può istituire e sopprimere sedi operative, delegazioni e uffici anche in altre località, in Italia e all'estero.

Arti. 3 – Durata

La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 4 – Finalità e principi ispiratori

L'associazione è apartitica, aconfessionale, priva di scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, l'associazione si prefigge lo scopo di assistere, sotto il profilo medico, sanitario, sociale ed umanitario, persone e comunità, in Italia e all'estero, che versano in condizioni di povertà, disagio sociale, esclusione o vulnerabilità, con particolare riguardo alle popolazioni di Paesi in via di sviluppo.

L'associazione promuove, inoltre, la scolarizzazione, l'istruzione e la formazione della gioventù, nonché la tutela della salute, nella convinzione che l'investimento nell'educazione e nella

conoscenza costituisca presupposto di riscatto e sviluppo delle popolazioni più deboli.

L'associazione ispira la propria azione ai principi di solidarietà, uguaglianza, non discriminazione, partecipazione democratica, trasparenza gestionale e corretto uso delle risorse.

Art. 5 – Attività di interesse generale

Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 4, l'associazione svolge, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale tra quelle previste dall'art. 5 CTS, e in particolare:

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale **(lett. u)**;
- interventi e servizi sociali, nonché interventi, servizi e prestazioni per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità grave **(lett. a)**;
- interventi e prestazioni sanitarie **(lett. b)**;
- prestazioni socio-sanitarie **(lett. c)**;
- educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa **(lett. d e lett. l)**;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali di promozione della cultura della solidarietà e del volontariato **(lett. i)**;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, connesse a progetti di solidarietà e cooperazione **(lett. k)**;
- cooperazione allo sviluppo ai sensi della L. 125/2014 **(lett. n)**;
- servizi finalizzati all'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro di persone svantaggiate, connesse ai progetti educativi e sanitari promossi dall'associazione **(lett. p)**;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, con particolare riferimento al diritto alla salute, all'istruzione e alla dignità della persona **(lett. w)**.

Le attività di interesse generale potranno essere svolte mediante azione volontaria, erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, mutualità, produzione o scambio di beni o servizi, nel rispetto del CTS.

Art. 6 – Attività diverse

L'associazione può esercitare, in via non prevalente e comunque in modo secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale, ulteriori attività diverse, consentite dalla legge e individuate dall'organo di amministrazione, nel rispetto dell'art. 6 CTS e del DM 19 maggio 2021 n. 107.

Il carattere secondario e strumentale di tali attività è documentato nel bilancio di esercizio, mediante apposita annotazione ai sensi dell'art. 13 comma 6 CTS.

Art. 7 – Assenza di scopo di lucro e destinazione del patrimonio

L'associazione non ha scopo di lucro.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, comunque denominati, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento del rapporto associativo.

L'eventuale avanzo di gestione è integralmente destinato al perseguimento delle finalità istituzionali, mediante accantonamento a patrimonio libero o vincolato, o a specifiche riserve.

Art. 8 – Patrimonio ed entrate

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti dei soci fondatori;
- beni mobili e immobili acquisiti dall'associazione a qualsiasi titolo;
- donazioni, lasciti e erogazioni liberali, anche con vincolo di destinazione;
- riserve patrimoniali e fondi vincolati;
- avanzi di gestione non distribuiti e destinati a patrimonio.

Le entrate dell'associazione sono costituite in particolare da:

- quote associative e contributi degli associati;
- contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- proventi derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale e delle eventuali attività diverse consentite;
- proventi derivanti da iniziative e campagne di raccolta fondi, celebrazioni, ricorrenze, manifestazioni, anche occasionali;

ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazione e con le norme vigenti.

Art. 9 – Associati

Possono essere associati tutte le persone fisiche e gli enti senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'associazione e si impegnano a contribuire al loro raggiungimento.

Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie:

- associati ordinari;
- associati sostenitori;
- associati onorari.

Tutti gli associati hanno diritto di voto in assemblea, ciascuno con un solo voto.

Art. 10 – Ammissione, diritti e doveri degli associati

L'ammissione a socio avviene su domanda scritta dell'interessato, indirizzata all'organo di amministrazione, nella quale il richiedente dichiara di condividere le finalità dell'associazione e di

accettarne lo statuto e gli eventuali regolamenti.

L'organo di amministrazione delibera sull'ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività svolta. In caso di diniego, l'organo di amministrazione deve motivare la decisione; contro il diniego è ammesso ricorso all'assemblea entro 30 giorni dalla comunicazione.

La partecipazione all'associazione non può essere temporanea; è esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La qualità di associato non è trasmissibile, neppure per successione a causa di morte, salvo il caso di enti associati.

Gli associati hanno diritto di:

- partecipare alle assemblee e votare per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- esaminare i libri sociali secondo le modalità stabilite dall'assemblea o da apposito regolamento.

Gli associati sono tenuti a:

- osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;
- versare le eventuali quote associative stabilite dall'assemblea;
- mantenere un comportamento corretto nei confronti degli altri associati e dei terzi.

Art. 11 – Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

- recesso;
- morte (per le persone fisiche) o estinzione (per gli enti);
- esclusione.

L'associato può recedere in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta all'organo di amministrazione, con effetto dalla fine dell'esercizio sociale in corso

L'esclusione è deliberata dall'organo di amministrazione per gravi motivi, tra cui il comportamento contrario alla legge, allo statuto, ai regolamenti o alle finalità dell'associazione.

Prima della delibera di esclusione, all'associato deve essere contestato per iscritto l'addebito, con assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per presentare le proprie difese.

L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art. 12 – Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- l'Organo di amministrazione (Consiglio direttivo);
- il Presidente;

- l'Organo di controllo;
- il Revisore legale dei conti o la società di revisione, ove nominati.

Art. 13 – Assemblea degli associati: composizione e competenze

L'assemblea è composta da tutti gli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è competente a:

- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio di esercizio e, se dovuto, il bilancio sociale;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali;
- deliberare sull'esclusione degli associati, se competente;
- deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- deliberare sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione e sulla devoluzione del patrimonio;
- deliberare su ogni altra materia ad essa espressamente attribuita dalla legge o dallo statuto.

Art. 14 – Convocazione, quorum e deliberazioni dell'assemblea

L'assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 giorni nei casi consentiti dal CTS.

La convocazione avviene mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, inviato agli associati almeno 10 giorni prima mediante posta elettronica o altro mezzo idoneo, ovvero mediante affissione nella sede sociale.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti espressi, salvo quanto previsto per le modifiche statutarie e lo scioglimento.

Per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto è richiesta la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo diverse disposizioni inderogabili di legge.

Per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Non è ammesso il voto per delega, salvo futura diversa previsione statutaria.

Art. 15 – Organo di amministrazione (Consiglio direttivo)

L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un numero di membri variabile da 3 a 7, eletti dall'assemblea tra gli associati.

La maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo deve essere scelta tra le persone fisiche associate.

Il Consiglio direttivo dura in carica cinque esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno due consiglieri.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; per le deliberazioni di straordinaria amministrazione è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

Compete al Consiglio direttivo:

- attuare le deliberazioni dell'assemblea;
- predisporre il progetto di bilancio di esercizio e, se dovuto, il bilancio sociale, da sottoporre all'assemblea;
- deliberare sull'ammissione degli associati e proporre all'assemblea l'eventuale esclusione, se non attribuita all'assemblea stessa;
- deliberare su ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione non riservato all'assemblea;
- deliberare sull'istituzione di sedi operative, delegazioni e gruppi di lavoro;
- curare la tenuta dei libri sociali e la trasparenza verso gli associati.

Art. 16 – Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente:

- convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio direttivo;
- vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate e sul rispetto dello statuto;
- sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione;
- può delegare per iscritto specifiche funzioni al Vicepresidente o ad altri consiglieri.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente, o, in mancanza, dal consigliere più anziano di età.

Art. 17 – Organo di controllo

L'associazione istituisce sin da subito un organo di controllo monocratico o collegiale, composto quindi da minimo di uno ad un massimo di tre membri, anche non associati, nominati dall'assemblea.

L'organo di controllo esercita le funzioni previste dall'art. 30 CTS, inclusa la vigilanza

sull'osservanza della legge e dello statuto, il rispetto dei principi di corretta amministrazione e la verifica dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'ente.

L'organo di controllo esamina il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, ove obbligatorio, e redige apposita relazione.

Ai componenti dell'organo di controllo può essere riconosciuto un compenso deliberato dall'assemblea, nel rispetto dei limiti di legge.

Art. 18 – Revisore legale dei conti

Nei casi previsti dal CTS o quando l'assemblea lo ritenga opportuno, è nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, cui è affidato il controllo contabile dell'ente.

Art. 19 – Libri sociali

L'associazione tiene i seguenti libri sociali:

- libro degli associati;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo;
- eventuali altri libri previsti dalla legge o ritenuti opportuni.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità stabilite dall'assemblea o da apposito regolamento.

Art. 20 – Esercizio sociale, bilancio di esercizio e bilancio sociale

L'esercizio sociale si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

L'organo di amministrazione redige il bilancio di esercizio (o il rendiconto per cassa, se consentito) in conformità al CTS e alla modulistica approvata con DM 5 marzo 2020, e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 giorni nei casi consentiti.

Il bilancio deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente e documentare il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse.

Quando ricorrono i presupposti di legge, l'associazione redige il bilancio sociale secondo le linee guida di cui al DM 4 luglio 2019, lo approva con l'organo competente e lo deposita nel RUNTS, pubblicandolo sul proprio sito internet.

Il bilancio di esercizio e, se dovuto, il bilancio sociale sono depositati nel RUNTS entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 21 – Volontari e lavoratori

L'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato prestata in modo personale,

spontaneo e gratuito dagli associati e da eventuali volontari non associati, nel rispetto del CTS. L'associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o autonomi, nei limiti e alle condizioni previste dal CTS, quando ciò sia necessario per lo svolgimento delle attività di interesse generale.

Art. 22 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'associazione, il patrimonio residuo, dedotte le passività, è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS competente, ad altri Enti del Terzo Settore che perseguano finalità analoghe o a fini di utilità sociale, nel rispetto del CTS.

Art. 23 – Norme di rinvio e superamento della disciplina ONLUS

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del CTS, dei relativi decreti attuativi e, in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Ogni riferimento alla previgente disciplina delle ONLUS di cui al D.Lgs. 460/1997 e alla normativa sul volontariato si intende sostituito dal richiamo alla normativa vigente in materia di Enti del Terzo Settore, a decorrere dall'acquisizione della qualifica di ETS con l'iscrizione al RUNTS.

F.to Scuriatti Fabio – F.to Benedetto Sciapichetti Notaio

Io sottoscritto dr. Benedetto Sciapichetti, Notaio in San Severino Marche, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Macerata e Camerino, certifico che la presente copia su supporto informatico e' conforme all'originale cartaceo conservato nella mia raccolta.

San Severino Marche, 20 maggio 2026